



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Reg. Doc.  
S/30/04  
Reg. RE.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ANNO 2008

SEZIONE TERZA QUATER

composto dai signori Magistrati:

Consigliere Mario DI GIUSEPPE	- Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI	- Componente, relatore
Consigliere Umberto REALFONZO	- Componente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 12227 del 2008 proposto da DOC GENERICI s.r.l., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Marrapese, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Balduina, n. 114;

**CONTRO**

l'A.I.F.A. – AGENZIA ITALIANA del FARMACO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

**e nei confronti**

di BAYER s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Liroi e Cinzia Guglielmello, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via delle

Quattro Fontane, n. 20, presso lo Studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners;



**per la declaratoria di illegittimità**

del silenzio rifiuto formatosi in relazione alla istanza del 22.4.2008, presentata all'A.I.F.A. il 24.4.2008, di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.L. n. 347 del 2001, della sostituibilità del proprio medicinale Nifedipina Doc nella forma compressa da 60 mg e 30 mg, equivalente al prodotto originatore Adalat Crono nella forma compressa da 60 mg e 30 mg, di cui è titolare la Bayer s.p.a., con ogni consequenziale provvedimento per l'inserimento nella lista di trasparenza del prodotto Adalat Crono;

per l'emanazione dell'ordine all'A.I.F.A. di provvedere definitivamente entro 30 giorni su detta istanza;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.I.F.A. e della Bayer s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente e dalla controinteressata a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla udienza in camera di consiglio dell'11.2.2009, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori della parte ricorrente e della controinteressata comparsi come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


**FATTO**

Con ricorso notificato il 5.12.2008, depositato il 22.12.2008, parte  
ricorrente, premesso di essere titolare della registrazione del medicinale  
Nifedipina nella forma compressa da 60 mg e 30 mg (assuntamente avente  
sostanziale uguale composizione in principio attivo, forma farmaceutica,  
via di somministrazione, bioequivalenti nel rilascio, numero di unità  
posologiche e dosi unitarie eguali alla specialità medicinale Adalat Crono  
da 60 mg e 30 mg compresse, di cui è titolare la Bayer s.p.a.), deduce di  
aver presentato all'A.I.F.A in data 22/24.4.2008 documentata istanza tesa  
ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.L. n. 347 del 2001, il  
riconoscimento della sostituibilità del medicinale Nifedipina Doc a quello  
sopra indicato di cui è titolare la Bayer s.p.a ed il conseguente  
reinserimento nella lista di trasparenza (da cui era stato tolto nell'anno  
2005) del medicinale Adalat Crono, il cui brevetto sarebbe scaduto  
nell'anno 2004.

Trascorsi inutilmente sette mesi dalla presentazione della istanza la Doc  
Generici s.r.l. ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto  
assuntamente formatosi su di essa e l'emanazione dell'ordine in epigrafe  
indicato, deducendo i seguenti motivi:

- 1.- Violazione dell'art. 7 del D.L. n. 347 del 2001, degli artt. 2 e 3 della L.  
n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di  
istruttoria, ingiustizia e violazione dell'art. 97 della Costituzione.
- 2.- Violazione del principio di partecipazione del privato nel procedimento  
previsto nell'allegato al comunicato del Direttore Generale dell'A.I.F.A.,  
eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria,  
"ingiusta" e irragionevolezza; violazione dell'art. 7 del D.L. n. 347 del

2001, degli artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 della Costituzione.



Con atto depositato il 13.1.2009 si è costituita in giudizio l'A.I.F.A..

Con atto depositato il 2.2.2009 si è costituita in giudizio la Bayer s.p.a., che ha eccepito la inammissibilità e dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 9.2.2009 la Bayer s.p.a. ha dedotto la infondatezza del ricorso, per insussistenza dell'obbligo dell'Agenzia intimata a provvedere sulla istanza di parte ricorrente, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata l'11.2.2009 parte ricorrente ha affermato la sussistenza dell'obbligo di provvedere sulla propria istanza ed ha ribadito tesi e richieste.

Alla udienza in camera di consiglio dell'11.2.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati della parte resistente e della controinteressata, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

#### **DIRITTO**

1.- Con il ricorso in esame parte ricorrente, premesso di essere titolare della registrazione del medicinale Nifedipina nella forma compressa da 60 mg e 30 mg (assuntamente avente sostanziale uguale composizione in principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, bioequivalenti nel rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie eguali alla specialità medicinale Adalat Crono da 60 mg e 30 mg compresse, di cui è titolare la Bayer s.p.a.), deduce di aver presentato all'A.I.F.A. in data 22/24.4.2008 documentata istanza tesa ad ottenere, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.L. n. 347 del 2001, il riconoscimento della sostituibilità del medicinale Nifedipina Doc a quello sopra indicato di cui è titolare la Bayer s.p.a ed il conseguente reinserimento nella lista di trasparenza (da cui era stato tolto nell'anno 2005) del medicinale Adalat Crono, il cui brevetto sarebbe scaduto nell'anno 2004.



Trascorsi inutilmente sette mesi dalla presentazione della istanza la Doc Generici s.r.l. ha chiesto con il ricorso in esame la declaratoria della illegittimità del silenzio rifiuto formatosi in relazione detta istanza, di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.L. n. 347 del 2001, della sostituibilità del proprio medicinale Nifedipina Doc (nella forma compressa da 60 mg e 30 mg) equivalente al prodotto originatore Adalat Crono (nella forma compressa da 60 mg e 30 mg), di cui è titolare la Bayer s.p.a., con ogni consequenziale provvedimento per l'inserimento nella lista di trasparenza del prodotto Adalat Crono; inoltre ha chiesto l'emanazione dell'ordine all'A.I.F.A. di provvedere definitivamente entro 30 giorni su detta istanza.

2.- Innanzi tutto il Collegio deve verificare la tempestività del deposito, da parte della Bayer s.p.a., della memoria di costituzione, avvenuto in data 2.2.2009, e della successiva memoria, avvenuto il 9.2.2009, nonché della memoria depositata dalla parte ricorrente l'11.2.2009, il giorno stesso della trattazione in camera di consiglio della causa di cui trattasi.

Posto che, secondo giurisprudenza consolidata, la disciplina processuale di carattere speciale (quindi di stretta interpretazione) volta a disciplinare i termini di accelerazione processuale non incide sui termini ordinariamente previsti dalla L. n. 1034 del 1971 (Cons. St., Sez. VI, 16 dicembre 1998, n.

1683 e T.A.R. Lazio, Sez. III, 25 ottobre 2005, n. 9805), deve tuttavia ritenersi che una lettura compatibile con i principi dettati dalla Costituzione della disciplina dei termini processuali debba far propendere per la inapplicabilità dei termini processuali ordinari incompatibili con quelli previsti dalla normativa acceleratoria in materia di silenzio rifiuto con procedimento camerale (Cons. St., Sez. V, 4 marzo 2008, n. 897).



L'art. 21 bis della L. n. 1034 del 1971 stabilisce invero, al I comma, che i ricorsi avverso il silenzio dell'Amministrazione sono decisi in camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

Sicuramente compatibile con detto termine è quello previsto dall'art. 22, I c., della L. n. 1034 del 1971 per la costituzione dell'Organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate, di 20 giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso.

La memoria di costituzione della Bayer s.p.a. è stata depositata in data 2.2.2009, oltre il termine di 20 giorni dal termine consentito per il deposito del gravame (30 giorni dalla notifica avvenuta il 5.12.2008).

Nel processo amministrativo, il termine di cui all'art. 22, I comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, di 20 gg. per la costituzione in giudizio ha natura ordinatoria, di tal che la costituzione tardiva non incorre in alcuna decadenza con l'unica conseguenza che detta costituzione avviene nello stato in cui il procedimento si trova a quel momento.

Quanto al deposito delle memorie di cui all'art. 23, IV c, della L. n. 1034 del 1971, da parte della Bayer s.p.a., avvenuto il 9.2.2009, nonché da parte della parte ricorrente, avvenuta l'11.2.2009, il giorno stesso della



trattazione in camera di consiglio della causa di cui trattasi, il Collegio osserva che il termine di 10 giorni liberi prima dell'udienza di merito per il deposito di scritti difensivi è perentorio, con la conseguenza che, in caso di mancata acquiescenza delle altre parti del giudizio (come nel caso che occupa), il Tribunale non può, di norma acquisire agli atti detti scritti (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 novembre 2004, n. 2494).

La disposizione di cui all'art. 23, IV comma, della suddetta legge, di 10 giorni liberi prima dell'udienza di merito per il deposito di scritti difensivi, ritiene tuttavia il Collegio che, in caso di giudizio di impugnazione del silenzio ex art. 21 bis della medesima legge, sia incompatibile con la abbreviazione dei termini di decisione del relativo ricorso, 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, stabilito da esso articolo.

L'art. 23, III c., della L. n. 1034 del 1971 stabilisce infatti che il decreto di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso è notificato almeno 40 giorni prima dell'udienza fissata (decorso del termine di 20 giorni dal termine di deposito del ricorso di cui al precedente art. 22) ed il successivo IV comma, stabilisce che le parti possono presentare memorie fino a 10 giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza.

In sostanza le parti hanno almeno 50 giorni (tenute conto anche di detto termine di 20 giorni) dal termine previsto per il deposito del ricorso per presentare memorie.

Nel caso che detto termine non sia decorso ritiene il Collegio che possa derogarsi al rispetto del termine di 10 giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione.




Nel caso che occupa le parti hanno depositato dette memorie il 9.2.2009 (la controinteressata) e l'11.2.2009 (la parte ricorrente), oltre il termine di 10 giorni liberi dal giorno fissato per l'udienza (l'11.2.2009), ma entro il termine di 50 giorni dal termine consentito per il deposito del gravame (30 giorni dalla notifica avvenuta il 5.12.2008, quindi dal 4.1.2009).

Il deposito di detti atti deve quindi ritenersi tempestivo.

3.- Nel merito va rilevato che con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione dell'art. 7 del D.L. n. 347 del 2001, degli artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, ingiustizia e violazione dell'art. 97 della Costituzione. Sussisterebbe l'obbligo dell'A.I.F.A. di provvedere in relazione alla istanza de qua in base al potere-dovere della stessa di esercitare d'ufficio l'attività di ricognizione dei farmaci equivalenti da inserire nella lista ex art. 7 del D.L. n. 347 del 2001 e anche in assenza di una espressa previsione legislativa che tipizzi l'istanza del privato (per ragioni di giustizia ed equità, nonché in applicazione dei principi di buona fede e correttezza che devono caratterizzare l'operato della P.A.), in relazione ad un interesse pretensivo esercitato, con conseguente obbligo di provvedere sulla istanza di parte ricorrente.

Con il secondo motivo di gravame sono stati dedotti violazione del principio di partecipazione del privato nel procedimento previsto nell'allegato al comunicato del Direttore Generale dell'A.I.F.A., eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, "ingiusta" e irragionevolezza; violazione dell'art. 7 del D.L. n. 347 del 2001, degli artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 della Costituzione.



L'obbligo di provvedere sussisterebbe comunque per il riconoscimento specifico istituito in via amministrativa dalla stessa A.I.F.A. (con un comunicato in cui è stato previsto uno schema di procedimento che attribuisce la facoltà di presentare una domanda tesa ad ottenere una rettifica in caso di mancanza di un farmaco nella lista di trasparenza), cui conseguirebbe l'obbligo di istruire la pratica e di riscontrare l'istanza con un provvedimento motivato entro il termine generale di 90 giorni fissato dall'art. 2, II c., della L. n. 241 del 1990, termine in concreto inutilmente trascorso, con formazione del silenzio rifiuto su detta istanza di parte ricorrente.

3.1.- Osserva il Collegio che l'apprezzamento in termini giuridici del comportamento omissivo tenuto dalla pubblica amministrazione in presenza di una istanza del privato intesa a ottenere, allo scopo di soddisfare un interesse "pretensivo" giuridicamente protetto, l'emanazione di un provvedimento discrezionale a proprio favore (provvedimento discrezionale nel contenuto, ma vincolato da una norma positiva quanto alla sua adozione) ha origine dalla esigenza di risolvere non tanto i casi di consapevole scelta della Pubblica Amministrazione, quanto i casi di disinteresse di essa per le istanze del cittadino, indipendentemente dalla loro fondatezza o meno.

Al riguardo, il legislatore è intervenuto con la legge n. 241 del 1990 per canonizzare gli obblighi di comportamento della P.A. dinanzi alle richieste del cittadino, al cui servizio essa è istituzionalmente preposta.

L'attuale testo dell'art. 2, V c., della L. n. 241 del 1990, oltre a stabilire che il ricorso avverso il silenzio può essere proposto senza necessità di diffida



all'Amministrazione inadempiente, prevede che "Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza".

L'espressione "può" implica il permanere di limiti al sindacato giurisdizionale, in quanto, da un lato, nel caso di attività discrezionale "pura", il Giudice non può sostituirsi all'Amministrazione, stabilendo l'*an* o il *quomodo* del provvedimento da adottare, pena un'indebita ingerenza nell'attività amministrativa; d'altro canto, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., al fine di conoscere della fondatezza nel merito della pretesa del ricorrente, occorre un'esplicita domanda di parte.

Rimane poi il fatto che il giudizio sul silenzio ha pur sempre carattere semplificato, sicché, ove siano necessari complessi accertamenti istruttori, il Giudice non può che limitarsi a verificare l'esistenza di un obbligo di provvedere e a dare impulso ai successivi adempimenti di competenza dell'Amministrazione.

In tema di silenzio, l'art. 2, V c., della L. 7 agosto 1990 n. 241, secondo il quale il Giudice "può" conoscere della fondatezza dell'istanza, è quindi da intendersi nel senso che non può sorgere alcuna pretesa di valutazione della fondatezza dell'istanza se, per essa, è necessario acquisire gli elementi istruttori demandati ad un procedimento che o non si è mai svolto o si è svolto in modo incompleto senza giungere alla sua naturale conclusione con l'emanazione del provvedimento.

In questi casi, il ricorrente non potrà ottenere una pronuncia sulla fondatezza della propria istanza perché il sorgere della situazione soggettiva che si vuole conseguire è, strutturalmente, condizionata alla formazione di atti e provvedimenti non ancora esistenti o all'effettuazione di valutazioni

discrezionali non ancora compiute (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 20 ottobre 2006, n. 2352).



Nella fattispecie è irrilevante se l'istanza della ricorrente corrisponda o meno ad un procedimento amministrativo tipizzato (a seguito del comunicato dell'A.I.F.A. di invito a comunicare l'immissione in commercio di farmaci generici aventi le caratteristiche di cui all'art. 7 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, in L. 16 novembre 2001, n. 405, ed inseribili nella lista di trasparenza), atteso che, comunque, essa parte ha formalmente chiesto all'A.I.F.A. il riconoscimento della sostituibilità, ai sensi e per gli effetti di detto art. 7, del proprio medicinale Nifedipina Doc (nella forma compressa da 60 mg e 30 mg) con il prodotto originatore Adalat Crono (nella forma compressa da 60 mg e 30 mg), di cui è titolare la Bayer s.p.a..

L'obbligo di provvedere, previsto dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990, sussiste invero sia nei casi di procedimento ad iniziativa di parte tipizzata che di procedimento ad iniziativa di ufficio ed il silenzio può formarsi anche ove l'obbligo giuridico di provvedere non derivi da una disposizione puntuale e specifica, ma sia desumibile da prescrizioni di carattere generico e dai principi generali regolatori dell'azione amministrativa (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 10 aprile 2008, n. 547).

Ai sensi dell'art. 97 cost. che disciplina il principio di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, questa non può infatti ignorare attraverso il silenzio l'istanza proposta, anche se essa non rientra negli schemi di un procedimento amministrativo tipizzato. Pertanto, l'Amministrazione dovrà



comunque emettere un provvedimento finale di accoglimento dell'istanza (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 11 ottobre 2007, n. 9948).

E' invero giurisprudenza consolidata in materia quella secondo cui il dovere di provvedere può scaturire non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l'adozione di provvedimenti o comunque lo svolgimento di un'attività amministrativa, alla stregua dei principi posti, in via generale, dall'art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 1986 n. 237; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 giugno 1992 n. 321).

Si tratta di una condivisibile e ragionevole affermazione giurisprudenziale, della quale rappresenta la consacrazione normativa l'ampia formulazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990.

Parte della giurisprudenza ha anzi espresso l'avviso che, dopo la legge sul procedimento, l'obbligo per la Pubblica amministrazione di fornire una risposta all'istanza del cittadino discenda dalla semplice presentazione della stessa e non richieda più neanche la sussistenza di una specifica situazione legittimante (T.A.R. Lecce, Sez. I, 10 gennaio 1997 n.10).

La legge n. 241 del 1990, ancorché legge di principi, esplica poi un effetto precettivo direttivo (atteggiandosi in tal modo a vera e propria legge "del" procedimento amministrativo) in tutti i casi in cui le esigenze partecipative, di trasparenza e buona amministrazione non abbiano uno specifico riscontro nella disciplina del singolo procedimento.

Aggiungasi, viste le tesi difensive contenute nella memoria depositata il 9.2.2009 dalla parte controinteressata, che il provvedimento richiesto,



anche se potesse comportare effetti sfavorevoli nei confronti della parte controinteressata, non è foriero di vantaggi indiretti per la parte ricorrente, ma diretti, essendo essa un soggetto qualificato, perché è evidentemente titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse ad ottenere l'iscrizione de qua (conseguente alla iscrizione del farmaco di cui è titolare nella lista di trasparenza ex art. 7 del D.L. n. 347 del 2001), che la differenza da quello generalizzato di per sé non immediatamente tutelabile (Consiglio Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318).

Pertanto, anche se non è previsto il termine entro il quale l'A.I.F.A. doveva pronunciarsi su detta richiesta, deve applicarsi quello generale di 90 giorni, previsto dall'art. 2, III c., della L. n. 241 del 1990, e ritenersi che il procedimento avviato con la istanza di cui trattasi doveva essere comunque concluso entro detto termine.

Tuttavia l'accertamento della fondatezza dell'istanza richiederebbe complessi accertamenti istruttori, sicché questo Giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza della istanza ma deve limitarsi ad accertare se sussiste un generico dovere dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza di cui trattasi.

In merito alla sussistenza del dovere dell'A.I.F.A. di pronunciarsi sulla istanza della ricorrente cui in precedenza si è fatto cenno, osserva in conclusione il Collegio che, come risulta dalla esposizione in fatto, che non è (in tale specifico punto) contestata dall'Amministrazione intimata, con detta istanza è stato formalmente chiesto il riconoscimento della sostituibilità, ai sensi e per gli effetti di detto art. 7 del D.L. n. 347 del 2001, del proprio medicinale in precedenza indicato.



Detto atto ha dato avvio al relativo procedimento amministrativo, che, pertanto, avrebbe comunque dovuto, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990 (come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b), e dall'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, sostituito dall'articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), porre capo ad un provvedimento finale, entro il termine di novanta giorni, che avesse come contenuto disposizioni conclusive del procedimento avviato.

Deve di conseguenza qualificarsi come illegittimo il silenzio serbato dall'A.I.F.A. sull'istanza presentata dalla ricorrente, essendo inutilmente decorso il periodo temporale sopra indicato.

Va precisato che il presente giudizio è limitato all'accertamento dell'obbligo dell'A.I.F.A. di adottare provvedimenti che definiscano il procedimento cui si riferiva la istanza della parte ricorrente, siano essi di contenuto positivo o negativo, e alla conseguente condanna a provvedere.

Il giudizio sulla legittimità del silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione non ha, infatti, nel caso che occupa accertato la fondatezza della pretesa sostanziale, ma solo, in astratto, se sussistessero gli elementi formali minimi perché possa addebitarsi all'Amministrazione l'obbligo di pronuncia e del *clare loqui* (nel caso di specie, l'amministrazione aveva l'obbligo di dare riscontro all'istanza del privato o adottando un provvedimento avente contenuto soddisfacente dell'interesse sostanziale fatto valere, ovvero esplicando puntualmente le ragioni che hanno ritardato ovvero ostato, allo stato, alla definizione del procedimento in senso

favorevole alle aspettative dell'istante, fatte salve ovviamente tutte le iniziative che la ricorrente potrà all'esito far valere per tutelare efficacemente le sue ragioni sostanziali).



Va quindi respinta la ulteriore richiesta contenuta in ricorso di adozione di ogni consequenziale provvedimento per l'inserimento nella lista di trasparenza del prodotto Adalat Crono di cui trattasi.

4.- In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini e nei limiti sopra indicati, con ordine all'A.I.F.A. di provvedere sulla istanza del 22/24.4.2008 della parte ricorrente, definendo, con provvedimento espresso, il procedimento così avviatosi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

5.- Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.

**P . Q . M .**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell'art. 21 bis della legge 1034 del 1971, come introdotto dall'art. 2 della L. n. 205 del 2000, **accoglie il ricorso nei limiti e nei termini** di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina all'A.I.F.A. di provvedere sulla istanza del 26.4.2006 della parte ricorrente, definendo, con un espresso provvedimento, il procedimento così avviatosi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

**Spese compensate.**

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

